



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa della senatrice NUGNES

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 GIUGNO 2018

Istituzione del fondo passività ambientali, nonché modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152

ONOREVOLI SENATORI. - Su tutto il territorio nazionale negli ultimi anni sono sorti numerosi impianti inquinanti tra cui quelli funzionali allo smaltimento di diverse tipologie di rifiuti.

L'attenzione è particolarmente rivolta all'incessante richiesta di costruzione di inceneritori o di termovalorizzatori che, secondo le strategie poste in essere dagli ultimi governi dovrebbero risolvere definitivamente l'emergenza rifiuti.

Senza voler entrare nel merito delle scelte compiute nell'ultimo ventennio si ritiene opportuno porre l'attenzione su un aspetto che, solitamente, riguarda le popolazioni locali antistanti il sito dove l'impianto viene localizzato. Ci si riferisce, in particolare, alla necessità di dare la certezza o almeno la speranza che quel sito, nel momento in cui il ciclo produttivo dello stabilimento dovesse giungere al termine, venga ripristinato e reso nuovamente fruibile per essere riconsegnato alle collettività.

Trattandosi, difatti, di un'obbligazione legale derivante da un evento certo, ovvero l'inquinamento del sito in seguito alla realizzazione della struttura, coloro che si occupano di amministrare gli impianti in questione dovrebbero mostrare lungimiranza e sensibilità, provvedendo, sin dalla sua progettazione, alla realizzazione di un piano di azione che garantisca non solo lo smantellamento dei componenti dell'impianto, ma soprattutto la bonifica del sito che necessita di essere ripristinato.

Al fine di rendere possibile l'attuazione del piano volto al ripristino dello stato dei luoghi, è necessario che gli amministratori dell'impianto provvedano a richiedere una stima dei costi che dovranno essere sostenuti

in futuro; successivamente, tenuto conto della durata del ciclo produttivo dell'impianto, dovranno istituire un fondo passività ambientali al fine di ripartire gli importi necessari che sono risultati dalla stima.

Così come è avvenuto nell'ultimo ventennio, un numero illimitato di impianti industriali sono stati chiusi a causa della crisi economica. Gli stabilimenti, ormai obsoleti, non sono stati smantellati né, tantomeno, sono stati oggetto di conversione in funzione dei nuovi processi tecnologici. Al fine di riqualificare i siti e di consentire una corretta individuazione dei soggetti responsabili della mancata riqualificazione, si ritiene necessaria l'introduzione dell'obbligo, per le aziende, di istituire nei propri bilanci il «fondo passività ambientali». In seguito alla revisione da parte dell'Organismo italiano di contabilità (OIC) dei principi contabili nazionali OIC 19 si consente l'iscrizione in bilancio dei «fondi recupero ambientale» per coprire i costi che la società stima di sostenere per il disinquinamento o per il ripristino dello stato dei luoghi. La stima prudenziale degli oneri deve tener conto dei costi sostenuti per la retribuzione e le indennità riconosciute ai dipendenti impegnati nel ripristino. Infine la stima prudenziale dovrà considerare anche i costi per i controlli e per il monitoraggio successivo al ripristino nonché quelli sostenuti per spese di natura sanitaria e sociale.

L'importo della stima potrà essere oggetto di revisione solo in caso di sviluppi tecnologici, a condizione che sia probabile la loro adozione, ed a condizione che prolunghi il ciclo produttivo.

L'iscrizione in bilancio di passività ambientali potrà essere evitata da parte degli

amministratori solo con la sottoscrizione di una polizza fideiussoria di un importo pari all'importo risultante dalla stima redatta, destinata alla copertura dei costi per il ripristino.

Il disegno di legge è composto da due articoli e si propone di apportare alcune modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che rappresenta la fonte normativa primaria in materia di tutela d'ambiente.

Il primo articolo del disegno di legge contiene il dettato normativo di natura impositiva, volto a rendere obbligatorio l'iscrizione in bilancio di passività ambientali necessario per il ripristino del sito.

Attesa la necessità di allargare la platea dei destinatari, si è ritenuto opportuno rivolgere la previsione normativa a coloro i quali intendano richiedere il rilascio della valutazione di impatto ambientale (VIA).

È comunque consentito disattendere tale obbligo solo in presenza di una sottoscrizione di una polizza fideiussoria volta a garantire il ripristino del sito.

Tali superiori importi saranno determinati mediante la redazione di una perizia ragionevole e prudentiale sui costi necessari per il ripristino.

Con riferimento alla polizza fideiussoria si specifica che essa debba essere emessa esclusivamente da istituti bancari riconosciuti dalla Banca d'Italia ed iscritti negli appositi elenchi tenuti da quest'ultima o da istituti assicurativi riconosciuti dall'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS)

ed iscritti negli elenchi tenuti da quest'ultima.

Il secondo articolo del disegno di legge prevede alcune modifiche da apportare al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e segnatamente agli articoli 5, 22 e 25, tutte relative al concetto di stima prudentiale, che per la prima volta viene inserito nel testo normativo.

In particolare, si propone di modificare il comma 1 dell'articolo 5, inserendo alla lettera *c-bis*) la definizione del concetto di stima prudentiale.

Trattasi in altri termini di un preventivo di spesa comprensivo dei costi diretti ed aggiuntivi all'azione di ripristino, dei costi relativi alla retribuzione ed alle indennità dei dipendenti impegnati nel ripristino, dei costi successivi per i controlli e per il monitoraggio post-ripristino, nonché dei costi sostenuti per spese di natura sanitaria e sociale.

Ulteriore modifica è stata prevista per all'articolo 22, con l'inserimento del comma *5-bis*, ai sensi del quale la relazione di stima di cui sopra deve essere allagata allo studio di impatto ambientale che dovrà essere presentato.

Ultima modifica prevista è quella da apportare all'articolo 25, in particolare al comma 2, con la quale è stato previsto che l'Autorità che valuta tutta la documentazione presentata con l'istanza deve pronunciarsi anche sull'attendibilità dei dati contenuti nella perizia di stima dei costi per il ripristino ambientale del sito.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Obbligo di istituzione del Fondo passività ambientali)

1. È fatto obbligo a tutti coloro i quali intendano realizzare un'opera per la quale è richiesta, ai sensi della normativa vigente, la valutazione di impatto ambientale (VIA), di istituire un fondo passività ambientali, volto al ripristino ambientale del sito occupato, previa redazione di apposita relazione di stima prudenziale sui costi da sostenere.

2. L'obbligo di cui al comma 1 può essere disatteso solo nel caso in cui si provveda alla sottoscrizione, a garanzia dell'importo risultante dalla relazione di stima, di apposita polizza fideiussoria bancaria o assicurativa, o rilasciata dagli intermediari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione bancaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale dell'opera. La fideiussione di cui al presente comma deve essere emessa esclusivamente da istituti bancari riconosciuti dalla Banca d'Italia ed iscritti negli appositi elenchi tenuti da quest'ultima o da istituti assicurativi riconosciuti dall'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS) ed iscritti negli elenchi tenuti da quest'ultima.

3. La garanzia prestata con la polizza fideiussoria di cui al comma 2 ha durata pari

al periodo di realizzazione dell'intero investimento, maggiorato di ulteriori sei mesi. Qualora entro trenta giorni dalla predetta scadenza non sia pervenuta da parte del contraente la comunicazione di svincolo, la garanzia si intende automaticamente prorogata per un ulteriore anno.

4. La fideiussione bancaria o assicurativa di cui al comma 2 deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

Art. 2.

(Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in merito alla relazione di stima prudenziale)

1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 5, comma 1, dopo la lettera *c)* è inserita la seguente:

«*c-bis*) relazione di stima prudenziale: preventivo di spesa comprensivo dei costi diretti ed aggiuntivi all'azione di ripristino, dei costi relativi alla retribuzione ed alle indennità dei dipendenti impegnati nel ripristino, dei costi successivi per i controlli e per il monitoraggio successivo al ripristino, nonché dei costi sostenuti per spese di natura sanitaria e sociale»;

b) all'articolo 22, dopo il comma 5 è aggiunto, in fine, il seguente:

«*5-bis*. Allo studio di impatto ambientale deve essere, altresì, allegata una relazione di stima prudenziale dei costi necessari per il ripristino ambientale del sito.»;

c) all'articolo 25, comma 2, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «L'autorità competente si pronuncia altresì sull'attendibilità dei dati contenuti nella relazione di stima prudenziale dei costi per il ripristino ambientale del sito».

